VERBALE DI ACCORDO
ai sensi dell'articolo 22 del DL 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020
così come modificato dal DL 19 maggio 2020 n. 34 e ai sensi Legge 30 dicembre 2020 n. 178 per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Oggi 19 febbraio 2021 si sono incontrati in via telematica:

Prada S.p.A., rappresentata da Stefano Rastrelli, Lamberto Berti, Valentina Verchiani, Cinzia Labbrozzi
Confcommercio imprese per l'Italia MI LO MB, rappresentata da Roberta Rossetti
Filcams–CGIL Nazionale, rappresentata da Jeff Nonato
Fisascat–CISL Nazionale, rappresentata da Marco Demurtas
Uiltucs Nazionale, rappresentata da Emilio Fargnoli

Premesso che

- Nell'incontro del 19 febbraio 2021, la Società ha informato le OOSS competenti circa il grave pregiudizio che continua a subire per fatti imprevedibili e non imputabili alla medesima, ossia a causa del repentino diffondersi dell'epidemia COVID-19, che ha dapprima determinato un drastico crollo delle vendite e che, dopo i provvedimenti legislativi che hanno imposto limitazioni alla circolazione delle persone e la chiusura dei negozi al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia, ha di fatto generato l'impossibilità per i dipendenti addetti ai negozi di svolgere la propria attività;
- la Società non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- le Parti hanno in data odierna approfonditamente analizzato le motivazioni che rendono indifferibile il ricorso da parte della Società alla Cigd per la sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa per il personale occupato, per un periodo dal 4 gennaio 2021 al 27 marzo 2021 nelle unità operative dislocate su tutto il territorio nazionale in un numero di regioni superiore a 5 ;
- le Parti hanno quindi compiutamente esperito l'esame congiunto previsto dalla legge, che si è svolto a livello centralizzato per tutte le unità operative della Società, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 51, D. Lgs. n. 81/2015, dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 e dalla circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

a) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
b) Le Parti concordano circa la necessità di richiedere l'intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGd) con riduzione/sospensione a zero ore, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 4 gennaio 2021 al 27 marzo 2021 per n. 487 lavoratori occupati presso le unità operative della scrivente società.
c) Le Parti inoltre convengono che il periodo di riduzione/sospensione a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo.
d) L'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato
e) Ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020, convertito in L 27 del 24 aprile 2020, così come modificato dall'art. 70, co. 1 lett g), del DL 34 del 19 maggio 2020, gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di integrazione salariale saranno liquidati da parte della Società al termine di ogni periodo paga, mediante anticipo degli stessi, come previsto dall'art. 7 co. 1 e 2, DL 148 del 14 settembre 2015.
f) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

g) Le Parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, comma 4°.

Letto, confermato e sottoscritto.

Prada S.p.A.

Confcommercio imprese per l'Italia MI LO MB

Filcams-CGIL Nazionale

Fisascat –CISL Nazionale

Uiltucs Nazionale